

(N. 106-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GONZALES, PERSICO, BOCCONI, D'ARAGONA, MOMIGLIANO, ARMATO, GHIDINI, BELTRAND, FILIPPINI, MAZZONI, ASQUINI, CARMAGNOLA e TISSI.

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1948

Modifiche alla legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

ONOVEROLI SENATORI. — Sciogliendo una riserva fatta al momento del voto per la legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, i Senatori Gonzales, Persico, Bocconi, D'Aragona, Momigliano, Armato, Ghidini, Beltrand, Filippini, Mazzoni, Carmagnola e Tissi hanno comunicato alla Presidenza il 6 ottobre 1948 un disegno di legge portante modifiche alla sopra ricordata legge.

Le modifiche sono queste:

a) variazione della pena all'articolo 1, sostituendo alle parole « da tre a dieci anni » quelle « da due a otto anni »;

b) variazione della pena all'articolo 2, sostituendo alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » quelle « da due a otto anni »;

c) variazione della dicitura dell'articolo 6 « le pene stabilite negli articoli precedenti, possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi, aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità » in quella « le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite quando il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

Le ragioni di tali proposte varianti sono sintetizzate dai presentatori del disegno di legge:

a) nel fatto che una diminuzione dei limiti della pena può rendere possibile la concessione del beneficio della libertà provvisoria;

b) nella convenienza di permettere al

giudice nel suo libero arbitrio, l'applicazione delle diminuenti ai casi di lieve entità, senza la indicazione tassativa di essi.

Sono queste le ragioni che già si erano esaminate dalla Commissione della giustizia, allorchando era venuta in discussione la ratifica e la proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni per il controllo delle armi; e su di esse, si può dire, vi era stato un accordo unanime, nel senso che pur mantenendosi misure assai gravi di pene (il che permette sempre al giudice di provvedere con severità nei casi più gravi) è consigliabile una lieve diminuzione dei limiti della pena, non solo per la possibilità della concessione della libertà provvisoria, ma anche per poter giungere, nei congrui casi, alla condanna condizionale.

Se tale unanime consenso trovò in allora una preclusione nella urgenza di prorogare imme-

diatamente il decreto legislativo 5 febbraio 1948, o per meglio dire ratificarlo dato che era già scaduto quando la Commissione prima e il Senato poi furono investiti dell'esame del decreto stesso, non può trovare ostacolo, ora che la urgenza più non esiste.

D'altra parte risponde non solo ad un principio di tecnica legislativa, ma anche al senso della equità, la quale deve sempre intervenire nei giudizi, concedere al giudice di poter spaziarne il più possibile nella pena, e di non essere legato, nello stabilire la lieve entità del reato, da tassative indicazioni.

Devesi pertanto augurare che il disegno di legge per modifiche alla legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, sia approvato dal Senato.

ANFOSSI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, ratificato dalla legge 23 luglio 1948, n. 970, è così modificato: alle parole « con la reclusione da tre a dieci anni » sono sostituite le parole « *da due ad otto anni* ».

L'articolo 2 è così modificato: alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » sono sostituite le parole « *da due ad otto anni* ».

L'articolo 6 è così modificato: al testo del comma che recita: « Le pene stabilite negli articoli precedenti, possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità », è sostituito il testo seguente: « *Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite quando il fatto debba ritenersi di lieve entità* ».